

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO REGIONALE DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)**

### **NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO:**

- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- Consensus Conference del 6-7/12/2010 "Disturbi specifici dell'apprendimento";
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)".

### **NORMATIVA ED ATTI REGIONALI DI RIFERIMENTO:**

- Legge Regionale 29 ottobre 2019, n.17 "Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi";
- DGR XI/4508 del 01/04/2021 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021" ed in particolare l'Allegato "Indirizzi di programmazione per l'anno 2021", punto 5 "Assistenza territoriale" laddove viene indicata che particolare attenzione sarà riservata alla salute mentale in età evolutiva ed adolescenziale, potenziando i progetti e le attività delle Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA) connesse con i disturbi specifici dell'apprendimento e tra questi in particolare con i problemi legati alla dislessia;
- DGR XI/4773 del 26/05/2021 "Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario" ed in particolare l'Allegato 3 "Salute Mentale (Psichiatria, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Psicologia), Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria", punto 3.3 "Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)" laddove si indica che nel 2021 si procederà al perfezionamento delle iniziative volte all'attuazione della L.R. 17/2019;
- DGR XI/5212 del 26/05/2021 "Costituzione del Comitato tecnico regionale disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) in attuazione dell'art. 7 della Legge regionale n. 17 del 29 ottobre 2019 –di concerto con l'Assessore Locatelli-."

### **ARTICOLO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il Comitato Tecnico Regionale DSA (d'ora in avanti indicato come Comitato) è istituito presso la Giunta Regionale ai sensi della L.r. 29 ottobre 2019 n. 17, che all'art 7 ne declina la composizione, i compiti, la durata come riportato nei successivi articoli.

### **ARTICOLO 2 FUNZIONI**

Ai sensi dell'art 7 della Legge Regionale 29 ottobre 2019 n. 17 il Comitato svolge funzioni di coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità indicate nell'art 1 "Finalità e ambito di applicazione":

- a) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pediatri di libera scelta (PLS), istituzioni scolastiche, istituzioni universitarie, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo;
- b) promuovere, in particolare, attività di screening e di individuazione precoce dei segnali predittivi di DSA per i soggetti che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e il primo anno della scuola primaria, nell'ambito di una stretta collaborazione tra i soggetti di cui alla lettera a);
- c) promuovere percorsi riabilitativi finalizzati a potenziare e facilitare l'apprendimento, ad agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con diagnosi di DSA;
- d) promuovere percorsi di diagnosi di DSA anche in favore di soggetti che hanno superato l'età evolutiva;

- e) garantire le condizioni affinché i soggetti con diagnosi di DSA si realizzino in ambito scolastico, nella formazione professionale, nel lavoro e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona.

### ARTICOLO 3 COMPITI

Sono compiti del Comitato:

- analisi ed approfondimento del report annuale fornito dalla Struttura Regionale Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria relativo all'elaborazione dei dati di monitoraggio dell'attività di prima certificazione diagnostica DSA degli Enti accreditati e delle équipe autorizzate dalle ATS;
- definizione di proposte atte a consolidare a livello regionale modalità operative di stretta collaborazione tra tutti gli Enti coinvolti nell'art 2 lettera a) del presente regolamento al fine di promuovere attività di screening e di individuazione precoce dei segnali predittivi di DSA;
- espressione di parere in merito al Protocollo di Intesa predisposto dalle competenti Strutture regionali con l'Ufficio Scolastico Regionale avente ad oggetto la realizzazione di attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA da svolgersi dall'ultimo anno della scuola dell'Infanzia al primo anno della scuola primaria, nonché interventi di potenziamento e formazione;
- definizione di proposte atte a consolidare a livello regionale un modello di presa in carico integrato per i soggetti di età evolutiva con diagnosi di DSA finalizzato al potenziamento e facilitazione dell'apprendimento;
- definizione di proposte atte a implementare a livello regionale, con i necessari adattamenti, il modello di presa in carico anche per i soggetti che hanno superato l'età evolutiva;
- definizione di proposte atte a sviluppare a livello regionale collaborazioni ed integrazioni tra il mondo scolastico, della formazione professionale e del lavoro dedicate a persone con DSA;
- formulazione di proposte in merito a iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dei soggetti con DSA anche in occasione della giornata dedicata ai Disturbi Specifici di Apprendimento.

### ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE

Ai sensi dell'art 7 della L.r. 29 ottobre 2019 n. 17:

- il Comitato è composto da:
  - a) un componente designato dagli Assessorati competenti in materia di Welfare, Politiche sociali e famiglia ora Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità e Istruzione, e Istruzione. A seguito della riorganizzazione degli Assessorati la composizione è stata completata con l'inserimento anche di un componente designato dall'Assessorato Formazione e Lavoro;
  - b) un componente designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
  - c) due componenti in rappresentanza degli Uffici Scolastici Territoriali;
  - d) due neuropsichiatri dell'infanzia, un neurologo, uno psicologo e un logopedista designati dai rispettivi Ordini o Associazioni professionali di appartenenza;
  - e) un pediatra di libera scelta designato dall'Ordine professionale di appartenenza;
  - f) due rappresentanti degli Atenei lombardi sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, di psicologia e di scienze dell'educazione e della formazione, designati dal Comitato Regionale di coordinamento delle Università Lombarde tra i delegati dai Rettori per il supporto e il coordinamento delle iniziative a favore degli studenti con disabilità e DSA;
  - g) un rappresentante dei Comuni designato da ANCI Lombardia;
  - h) un rappresentante delle Associazioni DSA maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle Associazioni stesse.

## ARTICOLO 5 COORDINATORE DEL COMITATO

Le funzioni di coordinatore del Comitato sono svolte dal componente designato dall'Assessorato al Welfare o da suo delegato, individuato in caso di assenza o di impedimento.

## ARTICOLO 6 PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA AI LAVORI DEL COMITATO

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su proposta scritta e motivata dei componenti e su invito del Coordinatore, eventuali esperti/specialisti in relazione alle specifiche tematiche oggetto dell'ordine del giorno.

## ARTICOLO 7 COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO TECNICO DELLE ATS

Il Comitato garantisce momenti di raccordo con il Gruppo Tecnico composto dai referenti designati dalle ATS per l'area DSA, prevedendo all'occorrenza momenti di confronto su elementi di rilievo necessitanti di riflessioni congiunte.

Il Gruppo Tecnico può proporre al Comitato la trattazione di specifiche tematiche, inviando la relativa proposta al Coordinatore per la valutazione dell'iscrizione della tematica all'ordine del giorno.

## ARTICOLO 8 SEGRETERIA TECNICO ORGANIZZATIVA

La Struttura Salute Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria della DG Welfare rende disponibile idoneo personale, scelto tra quello assegnato e con adeguata competenza tecnico organizzativa, a cui compete l'organizzazione e la gestione dell'operatività della segreteria del Comitato.

La Segreteria tecnico organizzativa partecipa alle riunioni del Comitato.

Ogni comunicazione inerente i lavori del Comitato va indirizzata all'indirizzo mail: [salute\\_mentale@regione.lombardia.it](mailto:salute_mentale@regione.lombardia.it).

## ARTICOLO 9 CONVOCAZIONI

Il Coordinatore del Comitato convoca le riunioni e ne fissa l'ordine del giorno.

A tutti i componenti viene assicurato l'invio di eventuale documentazione necessaria a favorire la partecipazione attiva ai lavori.

La convocazione viene effettuata dal Coordinatore, tramite la Segreteria tecnico organizzativa, con invio di mail agli indirizzi comunicati dai singoli Componenti contenente l'indicazione della modalità con cui si svolgerà l'incontro (indicazione piattaforma/luogo, ecc.), della data, dell'ora, nonché dell'ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione.

La convocazione viene altresì inviata ad eventuali altri soggetti che partecipano ai lavori del Comitato in relazione agli argomenti in discussione.

La convocazione viene trasmessa di norma entro 10 gg lavorativi dalla data fissata per la successiva riunione.

Il Comitato è convocato presso la sede di Regione Lombardia, in Piazza Città di Lombardia n.1 – Milano – se non diversamente comunicato.

Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

## ARTICOLO 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Coordinatore o dal vicario.

Per ogni riunione viene definito un ordine del giorno da parte del Coordinatore che si avvale anche delle proposte pervenute dai Componenti almeno nei 15 giorni precedenti la data della successiva riunione.

Nel corso delle riunioni vengono trattati gli argomenti indicati nell'ordine del giorno, trasmesso ai Componenti.

Al termine di ogni riunione viene fissata la data per quella successiva.

## ARTICOLO 11 VERBALI INCONTRI

La funzione di verbalizzazione è svolta dalla Segreteria tecnica organizzativa che provvede per ogni riunione a redigere regolare verbale nel quale è riportato il nominativo dei componenti presenti, l'esposizione sintetica dei pareri espressi in relazione agli argomenti trattati.

Durante l'incontro ogni Componente ha diritto di richiedere la verbalizzazione integrale del proprio intervento.

La bozza del verbale della riunione viene trasmessa ai presenti per le eventuali integrazioni e/o correzioni. Il verbale, laddove integrato, viene trasmesso nuovamente ai Componenti per la visione preliminare alla successiva riunione.

Il verbale viene approvato nella seduta successiva e trasmesso a tutti i componenti, datato, numerato e sottoscritto dal Coordinatore.

I verbali del Comitato sono conservati agli atti della Struttura Salute Mentale, Disabilità, Dipendenze e Sanità Penitenziaria della DG Welfare.

## ARTICOLO 12 SOSTITUZIONE COMPONENTE

I componenti titolari impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione alla Segreteria tecnico organizzativa.

Si provvede in questo caso alla sostituzione dei titolari assenti rappresentanti attraverso la convocazione dei supplenti individuati/segnalati.

Laddove il Componente designato non è più in grado di garantire la partecipazione ai lavori del Comitato, lo stesso ne dà comunicazione al Coordinatore e contestualmente all'Ente di appartenenza che provvede alla designazione di un Componente in sostituzione.

La nomina del Componente di nuova designazione avviene con Decreto della DG Welfare.

## ARTICOLO 13 DURATA

Ai sensi dell'art 7 della Legge Regionale 29 ottobre 2019 n. 17 il Comitato si rinnova ad ogni legislatura.